



COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado statali ubicate nel Comune di Itri per gli AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022. Il servizio dovrà garantire il trasporto quotidiano di andata e ritorno degli alunni dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta concordati con il Comune alle rispettive sedi scolastiche dal lunedì al venerdì, secondo gli orari e il calendario predisposto dalle competenti Autorità Scolastiche.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale e del bando di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.. E', inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale:

- Regolamento (CE) n. 1071 del 21.10.2009 (in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa);
- Legge 01.08.2003, n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D. Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni;
- D.Lgs. n. 395/2000 (ex D.M. n. 448/91) e D.M. 28/04/2005 (e successive modifiche ed integrazioni);
- D.M. 31 gennaio 1997 e relativa Circolare N. 23/97;
- D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448,
- D.M. 01/04/2010;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 -Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Legge Regionale 30 marzo 1992 n. 29 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del

servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita per gli AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022, salvo differimento del momento iniziale del rapporto derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali di gara.

I giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto scolastico saranno quelli previsti dal calendario scolastico annuale, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc.) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.

Il servizio avrà decorrenza dal 16.09.2020 e potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E PREZZO A BASE D'ASTA

L'importo d'appalto per la durata del contratto AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022 è stimato in € 50.714,40 oltre all'IVA di legge, pari ad € 5.071,44 per un importo complessivo di € 55.785,84.

Tale importo è stato determinato sulla base dei costi riportati nella scheda **"DATI TECNICI DELL'APPALTO"** (Allegato 2) stimando una percorrenza complessiva presunta di km. 10.200. Il chilometraggio indicato è puramente indicativo e non è da ritenersi vincolante, in quanto potrà variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione del trasporto scolastico, senza che ciò possa giustificare la richiesta della ditta aggiudicataria di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato.

I dati riportati nell'allegato 1, "Percorso", hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica sulla base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e della sua organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

In merito agli oneri della sicurezza, si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta affidataria in base a calcoli di propria convenienza, a completo suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta affidataria non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

ART. 4 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici ed amministrativi, con proprio personale e con propri automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Per mezzi propri si intendono mezzi di cui abbia comunque la piena disponibilità per tutta la durata del contratto con il Comune di Itri.

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli alunni dalle fermate stabilite in relazione all'abitazione di residenza o al domicilio indicato dai genitori (intendendosi nelle immediate vicinanze di tali luoghi), alla scuola frequentata e viceversa.

Le scuole interessate al servizio sono quelle dell'infanzia, primaria e la scuola secondaria di primo grado statali ubicate nell'ambito del territorio del Comune di Itri.

Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione stabilite nel calendario delle attività didattiche stabilito dalle autorità scolastiche, indicativamente presunte in 170 giorni per anno scolastico.

Il servizio sarà articolato nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni nelle singole scuole interessate al trasporto degli alunni. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, analogamente lo scuolabus che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola, deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno cinque minuti prima del termine delle lezioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà prendere a bordo e far scendere gli alunni, ove possibile all'interno del cortile della scuola interessata, in caso contrario in prossimità dell'entrata sul lato stesso della scuola. I percorsi sono specificati nell'allegato 1) "Percorso".

Gli itinerari, il chilometraggio e l'articolazione dei percorsi devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza interessata al servizio e all'articolazione degli orari scolastici.

In questa voce (allegato 1) NON rientrano le uscite culturali, itinerari educativi, uscite per attività sportive, etc. all'interno del territorio comunale.

Si specifica che il servizio di trasporto scolastico è svolto esclusivamente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto ed in regola con i pagamenti delle tariffe.

L'espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare soggetti diversi da quelli autorizzati.

Il Comune di Itri si riserva, inoltre la facoltà di effettuare, le variazioni alle fermate, agli eventuali punti di raccolta ed agli orari, necessarie per il miglioramento del servizio.

L'appaltatore può proporre al Comune proposte di modifica dei percorsi nel corso dell'appalto; il Comune ha facoltà di approvare o meno le suddette proposte.

Nei casi di scioperi, assemblee sindacali o altri eventi scolastici con riflessi sul servizio di trasporto, la ditta dovrà attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Scuola effettuando, se richiestole, anche più turni di trasporto e garantendo il servizio anche ad un numero ridotto di utenti.

La ditta è tenuta a dare al Comune di volta in volta immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, quali collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

L'appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali la rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune di Itri.

La ditta nell'espletamento del servizio intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con il Comune di Itri e si atterrà scrupolosamente agli accordi con essa stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti.

ART. 6 - AUTOMEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico la ditta affidataria dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare almeno uno scuolabus, adeguato alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatto per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. Pertanto non si potrà dunque opporre il fatto che un utente non sia raggiungibile per ragioni di ristrettezza della sede stradale; solo per comprovate ragioni di sicurezza della circolazione l'Amministrazione committente può autorizzare limitazioni di percorrenza. In ogni caso le soluzioni saranno concordate con il Comune.

Lo scuolabus da utilizzare dovrà garantire almeno n. 25 posti a sedere (autista ed accompagnatore escluso).

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. 13.01.2001 e D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa relativa all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente.

E' vietato il carico sugli scuolabus, adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzate per iscritto dall'Ufficio Scuola del Comune. E' fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli.

Gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia.

E' a carico dell'affidatario la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune di Itri.

La ditta affidataria dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché agli adeguamenti agli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.

Gli automezzi che la ditta metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare i mezzi impiegati all'espletamento del servizio alle eventuali disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e ad effettuare le necessarie sanificazioni connesse al protrarsi della predetta emergenza sanitaria.

Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno essere dotati a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

La ditta affidataria dovrà presentare al Comune di Itri l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di circolazione, delle polizze assicurative almeno dieci giorni prima dell'attivazione dei relativi servizi. Detti mezzi devono corrispondere a quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione del Comune di Itri; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di vetustà, pena la risoluzione del contratto.

Per ogni variazione effettuata successivamente all'attivazione dei servizi, l'appaltatore dovrà presentare, entro quindici giorni dalla variazione stessa, l'elenco aggiornato dei mezzi impiegati ed i relativi documenti.

Sugli automezzi impiegati dovrà essere ben visibile sulla porta anteriore un cartello con la scritta "COMUNE DI ITRI servizio Scuolabus" e sul retro segnaletica con dicitura "Scuolabus – Salita e Discesa bambini".

Utenti diversamente abili: La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati in favore degli stessi o, in alternativa, impiegando un nuovo mezzo dotato dell'equipaggiamento necessario.

Le variazioni delle prestazioni che comportassero l'impiego di ulteriori mezzi e personale rispetto a quanto offerto in gara potranno avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

La ditta affidataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

Essa dovrà comunicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio del servizio e prima di ogni variazione successiva all'Amministrazione committente, i nominativi degli autisti addetti al trasporto ed esibire patente ed originale dei relativi CQC validi.

Autisti

L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida di

categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione di conducente (C.Q.C.) in corso di validità e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune di Itri.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undicies e/o esente da sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il personale in servizio è tenuto a:

- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;

- essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;

- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio;

- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;

- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;

- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista;

- non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando gli stessi all'Ufficio Scuola;

- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;

- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);

- rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della Strada;

- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;

- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;

- non tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita da scuola e della salita dei bambini da trasportare e accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico;

- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;

- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato onde evitare incidenti di qualsiasi genere;

- effettuare su ogni automezzo, ove non sia prevista la presenza dell'accompagnatore comunale, un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti al servizio;
- segnalare all'Ufficio Scuola comunale competente la presenza di alunni non iscritti al servizio;
- assicurare la consegna dei minori ai genitori o alle persone delegate presso le fermate stabilite;
- di non coinvolgere per nessun motivo i minori trasportati in questioni inerenti i pagamenti delle tariffe.

Il Comune di Itri potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta affidataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

Responsabilità nella vigilanza degli alunni

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola il servizio di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti della salita sullo scuolabus, durante il trasporto, nella discesa.

A tale proposito l'aggiudicatario assume l'obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo.

Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento dello scuolabus, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori al momento del ritorno a casa fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare art. 19 bis, comma 2 del D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017).

All'atto della discesa del minore di 14 anni presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis L. 172/2017, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata; in caso di sua assenza, il minore, al termine del consueto percorso, sarà trasportato presso il luogo/struttura che saranno indicati dal Comune, dove un genitore o persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo. L'aggiudicatario dovrà garantire durante il trasporto su ogni automezzo:

- l'ordinata salita e discesa degli alunni dall'automezzo;
- il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l'arrivo a destinazione degli utenti;
- la verifica, dopo le operazioni di salita, della presenza nei mezzi di tutti gli aventi diritto;
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il viaggio;
- la consegna di tutti i minori trasportati accertandosi che nessuno rimanga a bordo del mezzo. Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli non risultino aperti e non sia presente il personale incaricato della sorveglianza.

L'appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le ss.mm.ii., sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. È altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti Previdenziali ed Assicurativi da altri organi di vigilanza o dallo stesso committente e comunque s'impegna a mantenere indenne la medesima Amministrazione da ogni conseguenza.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni.

Nel caso in cui l'appaltatore sia Società Cooperativa o Consorzio tra artigiani è data facoltà allo stesso di esercitare il servizio a mezzo dei soci che, comunque, dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle norme vigenti.

L'appaltatore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla D.Lgs. 81/2008, comunicare il nominativo del medico competente e garantire gli accertamenti sul personale dipendente addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto persone previsti dall'art. 14 del decreto citato, comma 4 concernenti la verifica di assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, come previsto dai relativi protocolli di intesa della Conferenza Stato Regioni.

ART. 8 - CLAUSOLA SOCIALE

Stante il disposto dell'art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente appalto la clausola sociale.

ART. 9 – STANDARD QUALITATIVI MINIMI DEL SERVIZIO

L'appaltatore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, dovrà assicurare i seguenti standard qualitativi minimi:

A. relativamente agli automezzi

1. manutenzione: secondo le indicazioni e le scadenze temporali indicati nel libretto di manutenzione del veicolo fornito dal costruttore;
2. pulizia:
 - a. n. 1 intervento ordinario giornaliero a bordo per ogni automezzo;
 - b. n. 1 intervento bimestrale di disinfezione per ogni automezzo; c.
 - n. 2 interventi mensili di pulizia esterna per ogni automezzo;
3. sostituzione dei mezzi:
 - a. sostituzione tempestiva degli automezzi di capienza inadeguata al servizio o altra forma di inadeguatezza;
 - b. provvedere in caso di avaria durante il servizio, a sostituire tempestivamente il mezzo;
 - c. provvedere tempestivamente alla riparazione o sistemazione delle componenti di carrozzeria o di arredo interno;

B. relativamente ai servizi prestati:

1. regolarità e affidabilità:
 - a. effettuazione quotidiana di tutti i servizi affidati;
 - b. gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione in tempo utile a rispettare l'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono disporre prontamente del mezzo di ritorno, salvo casi eccezionali da concordarsi con la Stazione committente e con l'Autorità scolastica;

c. deve essere percorso il tragitto minore possibile, garantendo al contempo a ciascun utente la minima permanenza sui mezzi di trasporto.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture mensili. Le fatture, saranno pagate entro 60 giorni (sessanta) dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo eventuale maggior termine necessario per la verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva (DURC).

L'irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura. Si applica, in ogni caso, l'art 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore contestazioni e previa acquisizione, da parte di questa stazione appaltante del DURC regolare.

Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Il comune di Itri potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Con specifico riferimento ai flussi finanziari è obbligatorio l'utilizzo, da parte dei destinatari di pagamenti e finanziamenti pubblici, di conti correnti bancari o postali dedicati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO 11 – REVISIONE DEL PREZZO

I prezzi ai quali verrà aggiudicato l'appalto si intendono proposti ed accettati dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli offerti in sede di gara, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l'aggiudicazione del servizio, anche a seguito di modifica degli orari o dei viaggi da effettuare, a causa di cambiamenti nell'organizzazione scolastica attualmente non prevedibili.

Con il corrispettivo offerto si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio affidato e qualsiasi onere, espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Sono in particolare a carico della Ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo offerto i seguenti oneri:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro applicati ed oneri conseguenti;
- acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
- gestione amministrativa, direzione e sorveglianza del servizio;
- imposte e tasse, spese assicurative e tasse di circolazione;
- spese assicurative e per danni a terzi o al Comune causati dal personale della Ditta o dai mezzi adibiti al servizio;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non espressamente elencate, ma comunque necessarie per la regolare completa attuazione del servizio secondo le previsioni di Capitolato.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

La ditta affidataria è direttamente responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per qualsiasi danno a cose o persone provocato nello svolgimento del servizio in argomento e pertanto resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.

La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. In particolare, la ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali, sollevando completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 e 1682 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le soste e le fermate.

La ditta aggiudicataria costituisce e consegna al Comune appaltante, contestualmente alla stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, come di seguito specificato:

- a) i mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), per un importo adeguato con massimali garantiti pari almeno ad € 25.000.000,00 per singolo mezzo, ferma restando l'intera responsabilità della ditta appaltatrice anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;
- b) responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: a ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, l'appaltatore dovrà munirsi, a proprie spese, di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata. La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 - dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato;
 - dovrà essere stipulata ed estesa espressamente all'appalto di trasporto presso il Comune di Itri;
 - dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.500.000,00 per rischio R.C.O. (danni verso i dipendenti). Il massimale non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, inclusi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente;
 - dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

La ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La ditta appaltatrice dovrà, ogni anno, presentare l'attestazione di avvenuto versamento dei premi assicurativi di cui sopra.

ART. 13 – ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE, ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Una volta che l'aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore.

In caso di mancata stipulazione entro i termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Inoltre prima della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare la seguente ulteriore documentazione:

A) *cauzione definitiva*

La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Ente affidante fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta affidataria assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà:

- contenere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Itri;
- essere presentata in originale, corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione con facoltà da parte dell'Ente Affidante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

B) *le polizze di responsabilità civile* previste all'art. 12 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 14 – CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITA'

Il Comune di Itri potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potrà effettuare controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, del personale posto alla guida degli stessi. In qualsiasi momento potrà richiedere la documentazione relativa ai mezzi (carte di circolazione, polizze assicurative, revisioni, ecc.) o al personale impiegato (certificati medici, rinnovi patente...).

La ditta dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Comune, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale, con le modalità sotto indicate, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali.

A titolo esemplificativo, escludendo che l'elenco che segue sia esaustivo delle possibili eventuali inadempienze contrattuali, si stabilisce sin d'ora l'entità minima di alcune sanzioni che il Comune potrà applicare:

a) sospensione o mancata effettuazione del servizio affidato: € 200,00 per ogni giornata intera o parziale, con rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;

b) violazione delle norme in materia di sicurezza: € 500,00 per ogni violazione;

c) utilizzo di automezzi diversi da quelli offerti in sede di appalto, non preventivamente autorizzati dal Comune: € 300,00 per ogni giornata di utilizzo del mezzo difforme;

d) utilizzo di dipendenti non aventi i requisiti richiesti: € 300,00 (per ogni dipendente, a giornata);

e) utilizzo di automezzi non mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e pulizia € 200,00;

f) mancato rispetto da parte del personale addetto al servizio di una delle prescrizioni di cui all'art.

7: € 250,00;

g) effettuazione del servizio con ritardi superiori ai 10 minuti, per più di sette volte, fatte salve circostanze impreviste o imprevedibili : € 150,00

h) effettuazione del servizio con modifica o mancato rispetto dei percorsi e/o degli orari senza averli prima concordati con l'Ufficio Scuola, fatte salve circostanze impreviste o imprevedibili: € 150,00.

La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 – SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

E' consentito il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SCORRIMENTO GRADUATORIA

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente e nelle ulteriori seguenti circostanze:

- a) per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- b) per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- c) per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
- d) per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- e) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
- f) per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- g) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l'infrazione è contestata alla ditta con PEC, con assegnazione alla stessa di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Nei suddetti casi di risoluzione, la ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato rivestano carattere d'imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando alla ditta aggiudicataria le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. La ditta riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute. Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- b) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- c) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo annuo del contratto;
- d) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di trattenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Scorrimento graduatoria di gara

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 17 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante formale comunicazione, come previsto all'art. 109, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, l'Ente appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all'Ente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune di Itri e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa ne eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Foro competente è quello di Cassino. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Itri, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione

dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto. La Ditta è tenuta all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.).

Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal G.D.P.R. e dalle ulteriori disposizioni che verranno emesse in materia. A tal fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili.

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio di trasporto scolastico sono individuati come “ *dati personali*”, e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla normativa in materia di privacy.

I dati acquisiti dalla ditta non potranno essere riprodotti ad uso dell'aggiudicataria stessa né essere diffusi.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto alla ditta di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi alla ditta aggiudicataria, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R. .

La ditta si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare e il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto. Tale Responsabile dovrà attribuire formalmente e revocare per scritto agli incaricati il compito di effettuare le operazioni sui dati.

ART. 21 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 22 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l'appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto, movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subappaltatori, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere al Comune, a firma del legale rappresentante o di soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dal Comune stesso, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere al predetto Comune di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il contratto sarà soggetto a certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016.

ART. 24 – COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'AFFIDATARIO

L'impresa affidataria, nell'esecuzione del contratto, è tenuta a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62/2013 e da quello adottato dall'Ente affidante con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 22.01.2014, reperibile sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "codice disciplinare e codice di comportamento".

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

ART. 25 –NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto pubblico e scolastico e, in generale, alle norme del Codice Civile, al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed alla legislazione vigente in materia di contratti di pubblici servizi, nonché dal disposto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed, infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.